

IRIDE S.p.A.
Sede Legale in Torino, Via Bertola n. 48
Capitale sociale Euro 832.041.783,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Torino
Codice fiscale e Partita IVA 07129470014

INTEGRAZIONE ALLA

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI IRIDE S.P.A.

SUL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

DI ENÌA S.P.A. IN IRIDE S.P.A.

(AI SENSI DELL'ART. 2501-QUINQUIES C.C. E DEGLI ARTT. 70 E 72 DEL REGOLAMENTO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE

MODIFICHE)

27 MARZO 2009

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di IRIDE S.p.A. ritiene opportuno fornire agli Azionisti ulteriori informazioni circa il progetto di fusione per incorporazione di ENiA S.p.A. (di seguito “ENiA”) in IRIDE S.p.A. (di seguito “IRIDE”), mediante la presente integrazione della Relazione approvata in data 27 ottobre 2008 (di seguito: la “Relazione”).

Per quanto non espressamente indicato nella presente integrazione (di seguito l’“Integrazione”) si richiamano e confermano i contenuti della Relazione.

1. APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI BILANCIO DI IRIDE E DI ENiA AL 31.12.2008

Il Consiglio di amministrazione di IRIDE ha approvato, in data odierna, il proprio progetto di bilancio al 31.12.2008: la Relazione degli Amministratori sulla Gestione ed i prospetti contabili sono depositati in data odierna presso la sede sociale e Borsa Italiana a termini di legge.

Parimenti, il Consiglio di amministrazione di ENiA ha approvato, in data odierna, il proprio progetto di bilancio al 31.12.2008: la Relazione degli Amministratori sulla Gestione ed i prospetti contabili sono depositati in data odierna presso la sede sociale e Borsa Italiana a termini di legge.

2. RAPPORTO DI CAMBIO.

In data 16 ottobre 2008 i Consigli di Amministrazione di IRIDE e di ENiA hanno approvato il rapporto di cambio in ragione di “4,20 Azioni IRIDE per ogni azione ENiA”. Detto rapporto è stato quindi indicato nel progetto di fusione approvato dagli stessi Consigli in data 27 ottobre (v. allegato 2 alla Relazione).

Successivamente a tali date si sono verificati vari eventi di mercato e legislativi che, pur non avendo inciso sulla validità del progetto industriale, hanno reso necessari specifici approfondimenti e verifiche prima di procedere con gli ulteriori adempimenti relativi alla fusione. Ci si riferisce fra l’altro:

- a) al significativo peggioramento della situazione macroeconomica globale;
- b) alla crisi dei mercati finanziari e alle conseguenti turbolenze dell’andamento dei valori di borsa;
- c) all’art. 24 del decreto legge 29.11.2008, n. 185, convertito nella legge n. 28.1.2009, n. 2, relativo alla c.d. moratoria fiscale.

Il Consiglio di Amministrazione di IRIDE ha quindi intrapreso, congiuntamente a quello di ENiA, una serie di iniziative volte a verificare la perdurante validità ed attualità del rapporto di cambio approvato il 16.10.2008.

Banca IMI e BNP Paribas hanno rilasciato, su incarico conferito da Iride, prendendo in considerazione gli elementi sopra indicati *sub* “a”, “b” e “c” nonché i *business plan* aggiornati di Iride ed Enìa specifici aggiornamenti dei pareri di congruità (*fairness opinion*) rilasciati in data 16.10.2008 che confermano – alla data del 20.3.2009 – la perdurate congruità dal punto di vista finanziario del rapporto di cambio.

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito alle verifiche di cui sopra e dei suddetti aggiornamenti dei pareri di congruità, con il supporto dei propri *advisor* finanziari, ha potuto constatare – con esito positivo – la perdurante congruità del rapporto del rapporto di cambio “4,20 azioni IRIDE ogni 1 azione ENÌA”.

3. ACCORDO DELLE SOCIETÀ

In data 27.3.2009 è stato sottoscritto dai Presidenti e dagli Amministratori Delegati di IRIDE e di ENÌA l’Accordo delle Società volto a disciplinare, in estrema sintesi:

- a) gli adempimenti da porre in essere per giungere alla stipula dell’atto di fusione;
- b) la struttura organizzativa di IRIDE post-fusione;
- c) le principali operazioni/attività in capo alle direzioni / staff centrali
- d) i macroelementi del piano industriale di Iride post-fusione;
- e) le operazioni di riorganizzazione societaria e industriale che IRIDE ed ENÌA dovranno effettuare (o, con riferimento a determinate operazioni, quantomeno iniziare) prima della fusione.

L’Accordo delle Società prevede una serie di condizioni al verificarsi delle quali lo stesso si intenderà risolto (v. *infra*, *sub* § 5).

4. PATTO PARASOCIALE FRA I SOCI PUBBLICI DI IRIDE E DI ENIA

FSU s.r.l. (azionista di controllo di Iride) e i soci pubblici di ENÌA (che, tramite patto parasociale, oggi controllano Enìa) hanno negoziato un patto parasociale relativo a IRIDE post-fusione (d’ora in avanti: il “**Patto Parasociale**”).

Si precisa che il Patto Parasociale e i suoi contenuti: (i) saranno descritti nel documento informativo di fusione previsto dall’art. 70, co. 4, Reg. Consob 11971/1999 che sarà messo a disposizione del pubblico dieci giorni prima della data di prima convocazione delle assemblee straordinarie, e (ii) saranno altresì resi pubblici con le modalità e nei termini previsti dall’art. 122 TUF.

Il Patto Parasociale è funzionale agli obiettivi che FSU e i suddetti soci pubblici di ENIA si sono proposti di raggiungere in termini di consolidamento e sviluppo industriale delle due società, obiettivi condivisi e perseguiti dal *management* delle stesse.

5. CONDIZIONI

5.1) Condizione per lo svolgimento delle assemblee straordinarie

In considerazione del fatto che il Patto Parasociale è strettamente funzionale alla fusione, l'Accordo delle Società si risolverà – e quindi le assemblee straordinarie (ancorché già convocate) non si celebreranno – qualora entro il giorno precedente tali assemblee i Comuni di Genova e di Torino (che partecipano pariteticamente a FSU s.r.l., la quale a sua volta controlla IRIDE) nonché un numero di Comuni ENiA che detengano almeno il 51% del capitale sociale di ENiA non abbiano deliberato la stipula del Patto Parasociale.

5.2) Condizioni per la stipula dell'atto di fusione

Una volta approvato il progetto di fusione da parte delle assemblee straordinarie di IRIDE e di ENiA, la stipula dell'atto di Fusione sarà condizionata:

- a) all'esecuzione di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente,
- b) al previo ottenimento dell'approvazione, autorizzazione, o esenzione, senza imposizione di qualsivoglia condizione o riserva, da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi delle disposizioni applicabili della Legge del 10 ottobre 1990 n. 287,
- c) alla sottoscrizione del Patto Parasociale *sia* da parte di FSU s.r.l. *sia* da parte di un numero di Comuni ENiA che detengano almeno il 51% del capitale sociale di ENiA;
- d) all'esecuzione delle operazioni di riorganizzazione di cui all'allegato 7.1 dell'Accordo delle Società nonché all'avvio delle operazioni di riorganizzazione di cui all'allegato 7.2 (e relative integrazioni) del medesimo Accordo; e
- e) all'adozione, da parte del consiglio di amministrazione di IRIDE, di una delibera quadro di indirizzo (ai sensi dell'art. 41.1 del Nuovo Statuto) avente ad oggetto: (i) il completamento da parte della Iride Post-Fusione – nel minor tempo tecnico possibile – delle operazioni indicate nell'allegato 7.2 (e relative integrazioni) dell'Accordo delle Società, (ii) l'elenco delle principali operazioni/attività in capo alle funzioni di staff centrali di cui all'Allegato 3.2.a dello stesso Accordo delle Società.

* * *

Torino, 27 marzo 2009

Iride S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione